

Il giorno 9 DICEMBRE 2015 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Umberto Proia, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE - CARMEN BALLETTA - RAOUL BARONE - ANTONIO FRANCESCO IORIO
FABIO MASSIMO LO IACONO - LUCIO RIZZO - ANIELLO MANCINO - DONATELLA MORSELLA
SERGIO MARZINOTTO - CRISTIANO DI MARTINO - DANILLO PROIETTI - MASSIMO FORNICHETTI
VALERIA GRITTA - CARLO DI PAOLA - MASSIMILIANO ROMANO - CALOGERO FERLITA
GIUSEPPE LA ROSA - ALESSANDRO VACCARI - ROSARIO ARDITA
GIOVANNI PASARELLA - FEDERICO GORDANI - MAURIZIO MARINI

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO AGOSTINO
GUIDO PECEGRINI
PAOLA BRUNETTI
ILARIO COTTINI

la UILCA-UIL, rappresentata da

DANILO GIUCIANI
CLAUDIO CAROSI
FAVIO SENO

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale delle carriere operativa, se.ge.si. e operaia.

In relazione alla riforma organizzativa della rete delle Filiali dell'Istituto deliberata dal Consiglio Superiore nella riunione del 30 marzo 2015, le parti convengono sui seguenti interventi normativi ed economici, complessivamente definiti come "misure di sostegno alla riforma organizzativa della rete delle Filiali" e riguardanti il solo personale addetto alle strutture per le quali è prevista la chiusura nel triennio 2016 - 2018 (di seguito definite "strutture interessate")¹.

Tali interventi costituiscono una regolamentazione di carattere eccezionale e temporaneo e trovano applicazione limitatamente all'ambito soggettivo ed oggettivo per ciascuno di essi definito, senza che la relativa disciplina possa essere estesa a situazioni e fattispecie diverse da quelle regolate nel presente accordo.

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione si impegna a dare puntuale attuazione alla devoluzione alle Filiali dei nuovi compiti individuati nel piano di riassetto della rete territoriale, approvato dal Consiglio Superiore nella riunione del 30 marzo 2015.

L'Amministrazione dichiara altresì che obiettivo della riforma organizzativa della rete delle Filiali non è quello di ridurre l'organico dell'Istituto.

¹ 19 FSU: Ascoli Piceno, Avellino, Caserta, Como, Grosseto, La Spezia, Latina, Messina, Novara, Pesaro, Ragusa, Reggio Emilia, Siena, Sondrio, Taranto, Trapani, Treviso, Varese, Viterbo.
3 DDV: Caltanissetta, Cosenza, Pisa.

SEZIONE I

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA

Ambito di applicazione

Le misure di accompagnamento all'uscita, di cui ai successivi punti 1), 2) e 3), sono destinate esclusivamente al personale addetto alle strutture interessate che si trovi nelle condizioni previste per ciascuna di esse e dichiarati esplicitamente di volersene avvalere, fatta eccezione per quella di cui al punto 1). Il personale che sia destinatario delle misure di accompagnamento all'uscita può avanzare domanda in tal senso entro il 29 febbraio 2016. Il personale che non dichiarerà di avvalersene entro tale termine sarà destinatario del regime di mobilità previsto per il restante personale delle medesime strutture (cfr. infra).

1) PERSONALE DELLE STRUTTURE INTERESSATE CHE, ALLA DATA DI CHIUSURA DELLE STESSE, HA UN PERIODO DI SERVIZIO RESIDUO NON SUPERIORE A 8 MESI RISPETTO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Tale personale è esonerato dal servizio dalla data di chiusura della struttura interessata alla data di collocamento a riposo d'ufficio.

Durante tale periodo il dipendente ha diritto all'intera retribuzione, compreso il premio di presenza, e il periodo stesso è computato per intero ai fini dell'anzianità, della progressione di carriera, della determinazione dell'assegno individuale di grado, dell'assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.

2) PERSONALE DELLE STRUTTURE INTERESSATE CHE MATURA DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2018 (misure applicabili a domanda)

2a) PERSONALE CON UN PERIODO DI SERVIZIO RESIDUO SUPERIORE A 8 MESI RISPETTO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO CHE MATURA DIRITTO ALLA PENSIONE INPS O BANCA ENTRO LA DATA DI CHIUSURA DELLA STRUTTURA INTERESSATA

Condizione per il riconoscimento dell'intervento

Presentazione della domanda di dimissioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di chiusura della struttura interessata ovvero dal primo giorno di uno dei mesi antecedenti la chiusura. La domanda va presentata a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2016. Scaduto tale termine, in caso di revoca della domanda, il dipendente perde titolo ad avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita e sarà assoggettato a mobilità d'ufficio, entro la data di chiusura della struttura, presso il capoluogo della regione o, a richiesta del dipendente, presso la Filiale più vicina con riconoscimento dell'ordinario trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio dalla vigente disciplina.

Descrizione dell'intervento

Riconoscimento di una somma *una tantum*, in aggiunta all'indennità di fine rapporto (ove spettante), ragguagliata a un numero di mensilità di stipendio crescenti in relazione al periodo (espresso in mesi) che intercorre tra la data di cessazione con diritto a pensione e la data prevista per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le seguenti misure:

- per il periodo compreso tra più di 8 mesi e fino a 11 mesi
otto mensilità;
- per il periodo ulteriore
una mensilità ogni ulteriori quattro mesi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio, con arrotondamento per eccesso della frazione residua superiore a due mesi.

Ai fini del calcolo della somma *una tantum*, la mensilità è pari all'importo annuo lordo dello stipendio spettante all'atto della cessazione diviso 13.

Modalità di riconoscimento dell'intervento

La somma *una tantum* è corrisposta unitamente all'indennità di fine rapporto (ove spettante).

2b) PERSONALE CON UN PERIODO DI SERVIZIO RESIDUO SUPERIORE A 8 MESI RISPETTO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO CHE MATURA DIRITTO ALLA PENSIONE INPS O BANCA NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI CHIUSURA DELLA STRUTTURA INTERESSATA E IL 31.12.2018

Condizione per il riconoscimento dell'intervento

Presentazione della domanda di dimissioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di chiusura della struttura interessata. La domanda va presentata a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2016. Scaduto tale termine, in caso di revoca della domanda, il dipendente perde titolo ad avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita e sarà assoggettato a mobilità d'ufficio, entro la data di chiusura della struttura, presso il capoluogo della regione o, a richiesta del dipendente, presso la Filiale più vicina con riconoscimento dell'ordinario trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio dalla vigente disciplina.

Descrizione dell'intervento

Liquidazione di una somma *una tantum* con riferimento al periodo intercorrente tra la data di maturazione del diritto a pensione e quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, determinata come segue:

- per il periodo fino a 11 mesi
tante mensilità di stipendio quanti sono i mesi interi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio fino a un massimo di otto;
- per il periodo ulteriore
una mensilità di stipendio ogni ulteriori quattro mesi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio, con arrotondamento per eccesso della frazione residua superiore a due mesi.

Ai fini del calcolo delle somme *una tantum*, la mensilità è pari all'importo annuo lordo dello stipendio spettante all'atto della cessazione diviso 13.

In relazione alla cessazione anticipata dal servizio per effetto della chiusura della struttura, viene altresì riconosciuto l'assegno per il sostegno del reddito, di cui al successivo punto 3a), limitatamente al periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e la maturazione del diritto a pensione.

Modalità di riconoscimento dell'intervento

A seguito della cessazione dal servizio viene liquidata l'indennità di fine rapporto (ove spettante), corrisposto l'assegno mensile di sostegno al reddito, versata all'INPS la contribuzione volontaria con onere a carico della Banca.

Alla data di maturazione del diritto a pensione viene corrisposta la somma *una tantum* e liquidata la pensione nel rispetto delle decorrenze di legge; ai fini della determinazione dell'anzianità per il calcolo della pensione a carico della Banca è considerato utile anche il periodo coperto da contribuzione volontaria presso l'INPS.

* * *

Nel periodo intercorrente tra la data di chiusura della struttura interessata e il primo giorno del mese successivo (data di cessazione dal servizio) il personale interessato dalle misure di cui al presente punto 2) è esonerato dal servizio, con riconoscimento del trattamento di cui al precedente punto 1).

3) PERSONALE DELLE STRUTTURE INTERESSATE CHE NON MATURA DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2018 (misure applicabili a domanda)

3a) Personale che matura il diritto alla pensione INPS o Banca entro 7 anni dal 31.12.2018

Condizione per il riconoscimento dell'intervento

Presentazione della domanda di dimissioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di chiusura della struttura interessata. La domanda va presentata a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2016. Scaduto tale termine, in caso di revoca della domanda, il dipendente perde titolo ad avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita e sarà assoggettato a mobilità d'ufficio, entro la data di chiusura della struttura, presso il capoluogo della regione o, a richiesta del dipendente, presso la Filiale più vicina con riconoscimento dell'ordinario trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio dalla vigente disciplina.

Descrizione dell'intervento

Ferma restando la liquidazione dell'indennità di fine rapporto, ove spettante, in base al servizio utile maturato alla data di cessazione dal servizio:

- riconoscimento, fino alla data di liquidazione della pensione, di un assegno per il sostegno del reddito di importo mensile pari al 75% dell'ultima retribuzione pensionabile ai fini della disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca. L'assegno è corrisposto con cadenza mensile ed è annualmente adeguato, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, applicando l'intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione;
- copertura assicurativa presso l'INPS del periodo successivo alla cessazione dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS o Banca per coloro che accedono alla pensione con i requisiti previsti per la pensione di anzianità ovvero anticipata. Per i dipendenti assunti ante 28 aprile 1993 che accedono alla pensione con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, si procederà al versamento contributivo limitatamente al periodo necessario affinché il dipendente consegua il requisito minimo contributivo previsto dalla legge per tale pensione. L'onere della contribuzione volontaria - determinata con riferimento alla retribuzione imponibile percepita dall'interessato nell'anno solare precedente la data della domanda, rivalutata di anno in anno - è interamente a carico della Banca;
- per i dipendenti assunti ante 28 aprile 1993, determinazione della pensione eventualmente spettante ai sensi della disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca, sommando all'anzianità utile maturata all'atto della cessazione dal servizio (senza arrotondamenti) il periodo successivo coperto da contribuzione volontaria ovvero il periodo fino alla maturazione del diritto a pensione in Banca o nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. L'aliquota di pensione, determinata con riferimento a detta anzianità complessiva, viene applicata alle voci pensionabili calcolate all'atto della cessazione e adeguate annualmente applicando l'intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione. La quota di pensione INPS maturata in relazione alla contribuzione volontaria versata

dalla Banca viene detratta dall'importo della pensione a carico della Banca, secondo la disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca;

- per i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993, iscritti alla previdenza complementare, la Banca continua a versare la contribuzione di propria competenza fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS, secondo le percentuali previste per il personale in servizio applicate sull'ultima retribuzione utile ai fini del TFR; tale retribuzione è annualmente adeguata applicando l'intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione. I versamenti alla previdenza complementare avvengono con la stessa cadenza prevista per il personale in servizio.

In caso di eventuale rioccupazione (lavoro dipendente o autonomo), l'assegno per il sostegno del reddito è ridotto del 50% e la contribuzione all'INPS e alla previdenza complementare è sospesa per tutto il periodo di svolgimento della nuova attività lavorativa. Inoltre, tale periodo non è utile ai fini della determinazione della pensione a carico della Banca, spettante ai sensi della disciplina del Trattamento di quiescenza.

* * *

Nel periodo intercorrente tra la data di chiusura della struttura interessata e il primo giorno del mese successivo (data di cessazione dal servizio) il personale interessato dalle misure di cui al presente punto 3a) è esonerato dal servizio, con riconoscimento del trattamento di cui al precedente punto 1).

3b) Personale che non matura diritto alla pensione INPS o Banca entro 7 anni dal 31.12.2018

Condizione per il riconoscimento dell'intervento

Presentazione della domanda di dimissioni con decorrenza dal giorno successivo a quello di chiusura della struttura interessata. La domanda va presentata a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2016. Scaduto tale termine, in caso di revoca della domanda, il dipendente perde titolo ad avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita e sarà assoggettato a mobilità d'ufficio, entro la data di chiusura della struttura, presso il capoluogo della regione o, a richiesta del dipendente, presso la Filiale più vicina con riconoscimento dell'ordinario trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio dalla vigente disciplina.

Descrizione dell'intervento

Riconoscimento di una somma *una tantum* pari a 2 annualità di stipendio per i dipendenti che, alla data di cessazione dal servizio, abbiano maturato il diritto alla pensione differita ai sensi del R.T.Q..

In caso di cessazione senza diritto alla pensione differita, riconoscimento di una somma *una tantum* ragguagliata a:

- 3 annualità di stipendio per i dipendenti con almeno 15 anni interi di servizio utile;
- 2 annualità di stipendio per i dipendenti con almeno 10 anni interi di servizio utile.

Tali misure sono alternative a quanto spettante ai sensi dell'art. 20 della disciplina del Trattamento di quiescenza (esodo volontario).

Modalità di riconoscimento dell'intervento

La somma *una tantum* è corrisposta unitamente all'indennità di fine rapporto, ove spettante.

* * *

Il personale che percepisce l'assegno di sostegno al reddito, di cui ai precedenti punti 2b) e 3a), gode delle medesime provvidenze previste per i dipendenti in servizio in materia di:

- assistenza sanitaria (con la stessa contribuzione a carico della Banca prevista per il personale in attività di servizio);
- assicurazione vita (per la sola ipotesi di morte);
- accertamenti diagnostici (check-up);
- mutuo ipotecario agevolato della Banca;
- applicazione delle condizioni bancarie e creditizie previste dalla Cassa di Sovvenzioni e Risparmio (C.S.R.);
- iniziative e contributi del Centro per l'Assistenza Sociale e Culturale (C.A.S.C.-B.I.).

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che eventuali modifiche del sistema dei benefit verranno applicate anche al personale che percepisce l'assegno per il sostegno del reddito.

SEZIONE II

MISURE IN MATERIA DI MOBILITÀ D'UFFICIO

Nei confronti del personale delle carriere operativa e se.ge.si. addetto alle strutture interessate dal riassetto la mobilità d'ufficio troverà applicazione secondo le modalità di seguito indicate.

1. Dipendenti che aderiscono alla mobilità incentivata

I dipendenti potranno optare, entro il termine del 29 febbraio 2016, per il trasferimento ad altra residenza e saranno trasferiti d'ufficio presso la residenza richiesta. L'adesione alla mobilità incentivata costituisce rinuncia ad avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita.

A tali dipendenti sarà corrisposto il trattamento di trasferimento previsto nelle Sezioni IV e V del presente accordo.

Il medesimo trattamento verrà riconosciuto anche al personale della carriera operativa addetto alle strutture interessate dal riassetto che abbia accettato, a partire dal 1° dicembre 2015, il trasferimento ad altra residenza, anche a seguito di adesione a vacancy o di promozione al grado di Coadiutore. Tale accettazione costituisce rinuncia ad avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita.

2. Dipendenti trasferiti d'ufficio nel 2016 per effetto della chiusura dell'UST.

Qualora si determinino già nel 2016 le condizioni per la chiusura dell'UST di appartenenza, i dipendenti addetti - che non abbiano già aderito alla mobilità incentivata, non abbiano avuto accesso al telelavoro o non si siano avvalsi delle misure di accompagnamento all'uscita - saranno trasferiti d'ufficio al momento della chiusura presso la residenza prescelta. I dipendenti che non abbiano indicato alcuna residenza saranno trasferiti d'ufficio presso il capoluogo della regione.

Anche a tali dipendenti sarà corrisposto il trattamento di trasferimento previsto nelle Sezioni IV e V.

3. Dipendenti trasferiti nel 2018 al momento della chiusura dell'UST

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2), i dipendenti che non abbiano aderito alle misure di accompagnamento all'uscita ovvero alla mobilità incentivata entro il 29 febbraio 2016 rimarranno addetti alle UST fino alla chiusura, che avverrà il 31 dicembre 2018. Entro il 29 febbraio 2016 tali dipendenti, inclusi coloro che hanno chiesto il telelavoro, potranno scegliere la residenza di destinazione; in mancanza di scelta, saranno trasferiti d'ufficio presso il capoluogo della regione.

Entro il 30 giugno 2018 i dipendenti potranno modificare la scelta, esplicita ovvero implicita, precedentemente effettuata; in tal caso, l'assegnazione alla residenza richiesta (se diversa dal capoluogo della regione ovvero dalla Filiale più vicina) sarà subordinata alla disponibilità di posizioni in organico.

A tali dipendenti sarà riconosciuto l'ordinario trattamento economico previsto per i trasferimenti d'ufficio dalla vigente disciplina.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che per eventuali esigenze residue presso le strutture non interessate dal riassetto valuterà alla fine del 2016 la possibilità di bandire una sessione di trasferimenti con dichiarazione di disponibilità o con opzione di rientro secondo le regole ordinarie.

* * *

ACCESSO AL TELELAVORO

Le domande di accesso al telelavoro per lo svolgimento di compiti del ruolo unificato andranno presentate entro il 29 febbraio 2016. I dipendenti addetti alle UST in chiusura a fine 2018, che non abbiano già avanzato domanda entro il 29 febbraio 2016, potranno presentarla entro il 30 giugno 2018.

Le domande di telelavoro di cui ai successivi punti A) e B) saranno esaminate contestualmente dall'Amministrazione entro aprile 2016 e saranno adottati i relativi provvedimenti. Il collocamento in telelavoro dei dipendenti interessati decorrerà

dalla chiusura dell'UST, sempreché permangano in capo all'interessato i requisiti previsti nei medesimi punti A) e B).

Le domande di telelavoro di cui ai successivi punti C) e D) saranno esaminate in relazione ai tempi di chiusura della UST cui i singoli interessati sono addetti (2016 ovvero 2018).

A) Dipendenti che fruiscono dei benefici della legge 104/1992 per sé o i propri stretti congiunti

Alla chiusura dell'UST sarà assicurato l'accesso al telelavoro per lo svolgimento di compiti del ruolo unificato ai dipendenti che abbiano titolo ai benefici di cui agli artt. 21 e 33, 5° e 6° comma, della legge 104/92 per sé o per i propri stretti congiunti (coniuge, genitori o figli) e che abbiano documentato una situazione di eccezionale gravità che non consente di trasferirsi dall'attuale residenza. Per tali dipendenti è previsto un rientro nella sede di lavoro ogni due settimane; per le singole giornate di rientro è corrisposto il contributo temporaneo per gli oneri connessi al pendolarismo (cfr. Sezione IV, punto 2b).

I dipendenti potranno fruire del telelavoro finché permarrà la situazione che vi ha dato luogo; al momento del definitivo rientro dal telelavoro agli interessati verrà riconosciuto l'ordinario trattamento economico previsto dalla vigente disciplina per i trasferimenti d'ufficio.

B) Dipendenti che fruiscono dei benefici della legge 104/1992 per altri familiari

L'accesso al telelavoro per lo svolgimento di compiti del ruolo unificato sarà assicurato, fino a un massimo di 7 posizioni, ai dipendenti che abbiano titolo ai benefici di cui agli artt. 21 e 33, 5° e 6° comma, della legge 104/92 per familiari diversi dagli stretti congiunti e che abbiano documentato una situazione di eccezionale gravità che non consente di trasferirsi dall'attuale residenza.

In caso di domande eccedenti le 7 posizioni, troveranno applicazione i criteri di priorità indicati al punto C).

Le posizioni eventualmente non coperte sulla base delle domande presentate entro il 29 febbraio 2016 saranno messe a disposizione dei dipendenti che, avendone titolo, presenteranno domanda di accesso al telelavoro entro il 30 giugno 2018.

Per tali dipendenti:

- in deroga alla vigente disciplina, l'adibizione al telelavoro avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori bienni;
- il trattamento economico spettante sarà quello ordinario previsto dalla vigente disciplina per i trasferimenti d'ufficio, che verrà riconosciuto al momento del definitivo rientro dal telelavoro, ferma restando la corresponsione del contributo temporaneo per gli oneri connessi al pendolarismo per le singole giornate di rientro settimanale nella sede di lavoro durante il periodo di telelavoro.

C) Dipendenti addetti a UST in chiusura nel 2016

Per i dipendenti addetti a UST in chiusura nel 2016 sarà garantito l'accesso a 20 posizioni di telelavoro per lo svolgimento di compiti del ruolo unificato, da assegnare con priorità, nell'ordine:

- 1) a chi abbia titolo ai benefici di cui agli artt. 21 e 33, 5° e 6° comma, della legge 104/92 per familiari diversi dagli stretti congiunti, qualora la richiesta del telelavoro non abbia trovato accoglimento ai sensi del precedente punto B);
- 2) a chi sia stato già trasferito d'ufficio - per effetto del precedente riassetto territoriale - a seguito della chiusura ovvero della sostituzione della Filiale di appartenenza con un'unità specializzata nella Vigilanza;
- 3) a chi sia addetto a una UST ubicata a distanza pari o superiore a 100 km. dalla Filiale più vicina ovvero, se ubicata a distanza inferiore, i tempi di spostamento tra le due località siano pari o superiori a 90 minuti, sulla base degli orari ufficiali del più veloce mezzo pubblico di trasporto utilizzabile (treno o servizi di autolinea);
- 4) secondo gli ordinari criteri di priorità previsti dalla vigente disciplina sul telelavoro.

Ove restino disponibili ulteriori posizioni, queste si aggiungeranno alle posizioni di cui al successivo punto D).

Per tali dipendenti troverà applicazione quanto previsto al punto B) in tema di durata biennale del telelavoro, di corresponsione del trattamento economico di trasferimento e di contributo temporaneo di pendolarismo per le giornate di rientro settimanale.

Dichiarazione a verbale

Con riferimento alle richieste di accesso al telelavoro presentate entro il 29 febbraio 2016 dai dipendenti addetti alle UST in chiusura nel 2016, l'Amministrazione dichiara che, qualora sulla base dei previsti criteri di priorità la richiesta di singoli dipendenti non possa essere accolta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del diniego sarà consentito all'interessato di optare per la mobilità incentivata.

D) Dipendenti addetti a UST in chiusura nel 2018

Per i dipendenti addetti a UST in chiusura nel 2018 sarà garantito l'accesso a 15 posizioni di telelavoro per lo svolgimento di compiti del ruolo unificato, in aggiunta a quelle eventualmente residue di cui al punto C), da assegnare secondo i medesimi criteri di priorità indicati in tale punto. Anche in tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto al punto B) in tema di durata biennale del telelavoro, di corresponsione del trattamento economico di trasferimento e di contributo temporaneo di pendolarismo per le giornate di rientro settimanale.

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che esaminerà entro il mese di settembre 2018 le richieste di accesso al telelavoro presentate entro il 30 giugno 2018; ferma restando la garanzia di accesso per il numero di posizioni indicato al punto D), l'Amministrazione valuterà l'accogliibilità di eventuali ulteriori richieste secondo i criteri di scelta previsti dalla vigente disciplina generale.

* * *



Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che i dipendenti che accederanno direttamente al telelavoro a seguito della chiusura dell'UST di appartenenza continueranno a essere addetti alla ex Filiale di riferimento dell'UST medesima, al fine di assicurare continuità funzionale e operativa rispetto all'attività fino a quel momento svolta presso quest'ultima.

L'adibizione alla Filiale prescelta dal dipendente avverrà al momento del rientro dal telelavoro, in occasione del quale il dipendente potrà modificare la scelta della residenza di destinazione, già effettuata in precedenza.



* * *

Ai fini dell'applicazione del presente accordo saranno considerati "addetti alle Filiali in chiusura" anche i dipendenti trasferiti a tempo determinato da queste Filiali e per i quali, alla data del 29 febbraio 2016, non è ancora scaduto il termine per l'esercizio dell'opzione di rientro nella residenza di provenienza. Anche tali dipendenti dovranno effettuare, entro il termine del 29 febbraio 2016, una delle scelte previste dal presente accordo (adesione alla mobilità incentivata, alle misure di accompagnamento all'uscita ovvero permanenza presso l'UST). In caso di adesione alla mobilità incentivata, il relativo provvedimento troverà attuazione alla scadenza del biennio di permanenza previsto dal trasferimento a tempo determinato, indipendentemente dall'avvenuta chiusura o meno della UST.

Nell'ipotesi in cui il dipendente, al termine del biennio, confermi la permanenza nella località di destinazione, avrà titolo a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente previsto dalla vigente disciplina per i trasferimenti d'ufficio, anziché la sola parte residua rispetto a quanto già corrispostogli; nell'ipotesi in cui l'interessato opti per il trasferimento ad altra residenza con adesione alla mobilità incentivata, avrà titolo a percepire il trattamento previsto nelle Sezioni IV e V del presente accordo.

SEZIONE II bis

MISURE IN MATERIA DI MOBILITÀ A DOMANDA

Nel primo semestre 2016 l'Amministrazione effettuerà una sessione straordinaria di trasferimenti a domanda del personale presente negli elenchi di priorità alla data del 1° gennaio 2016 verso le strutture non interessate dal riassetto fino a copertura dei fabbisogni disponibili.

Verranno accolte in via prioritaria, anche a prescindere dalle disponibilità d'organico, le domande di trasferimento pendenti verso le strutture non interessate dal riassetto per le quali sussistano i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 21 e 33, 5° e 6° comma, della legge 104/92.

A partire dal 1° dicembre 2015 sono annullati gli elenchi di priorità e le domande di trasferimento pendenti verso le realtà territoriali destinate alla chiusura. I dipendenti che abbiano pendente domanda di trasferimento presso una di tali realtà potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2015, di essere inseriti negli elenchi di priorità relativi ad altra residenza mantenendo il punteggio maturato.

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che eventuali trasferimenti d'ufficio effettuati, ai sensi del paragrafo 1 della Sezione II, prima della sessione straordinaria di mobilità a domanda non incideranno sui fabbisogni disponibili a tale data.

L'Amministrazione dichiara che all'inizio del 2016 sarà data facoltà al personale soggetto a vincolo di residenza in scadenza nel corso del 2016 di presentare domanda di trasferimento prima della scadenza del vincolo.

L'Amministrazione dichiara che nella sessione di mobilità a domanda del primo semestre 2016 saranno valutate, secondo le regole ordinarie, anche le domande avanzate da tali dipendenti per le strutture per le quali non sussistono graduatorie in entrata e compatibilmente con i fabbisogni disponibili.

Dichiarazione a verbale

SEQUENZA DEGLI ATTI GESTIONALI

L'Amministrazione dichiara che gli atti gestionali propedeutici all'attuazione del processo di riassetto verranno svolti secondo la sequenza di seguito riportata.

entro dicembre 2015

- richiesta di inserimento negli elenchi di priorità relativi ad altra residenza da parte dei dipendenti già presenti negli elenchi di priorità (annullati) di una delle strutture interessate da chiusura;

entro gennaio 2016

- adozione dei provvedimenti di trasferimento per mobilità incentivata dei dipendenti che - avendone titolo - abbiano fatto richiesta di anticipare il trasferimento rispetto a giugno 2016;
- adozione dei provvedimenti di trasferimento presso le realtà territoriali non interessate dal riassetto dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92;

entro febbraio 2016

- pubblicazione degli elenchi di priorità per i trasferimenti a domanda alla data del 1° gennaio 2016 e attivazione della facoltà di anticipare le domande di trasferimento per i dipendenti il cui vincolo di residenza scade nel corso del 2016;
- raccolta delle adesioni alla mobilità incentivata e alle misure di accompagnamento all'uscita nonché delle domande di telelavoro e delle preferenze sulla residenza di destinazione di coloro che optino per rimanere addetti all'UST;

entro aprile 2016

- sessione straordinaria di mobilità a domanda, preventiva all'avvio del processo di riassetto, verso le realtà territoriali non interessate dal riassetto nei limiti dei fabbisogni disponibili e senza tenere conto dei provvedimenti di mobilità incentivata già adottati;
- adozione dei provvedimenti di collocamento in telelavoro ai sensi dei punti A), B) e C) della Sezione II;
- raccolta delle opzioni per la mobilità incentivata dei dipendenti addetti alle Filiali in chiusura nel 2016 che non hanno avuto accesso al telelavoro;
- adozione dei provvedimenti di mobilità incentivata e di cessazione nonché dei provvedimenti di trasferimento d'ufficio relativi al personale addetto alle realtà in chiusura nel 2016 che non abbia aderito alla mobilità incentivata o alle misure di accompagnamento all'uscita e che non sia stato collocato in telelavoro;

entro giugno 2016

- pubblicazione del calendario delle chiusure relativo al periodo luglio - settembre 2016. Ai fini delle chiusure saranno prese in considerazione le UST con un numero di addetti inferiore a sette, al netto di coloro che - alla data del 29 febbraio 2016 - hanno aderito alla mobilità incentivata ovvero hanno chiesto di avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita, nonché di coloro nei confronti dei quali trova applicazione la misura di cui al punto 1) della Sezione I del presente accordo;

tra luglio e settembre 2016

- attuazione delle chiusure delle UST "sotto soglia";

entro il 30 giugno 2018

- raccolta delle ulteriori domande di telelavoro e delle eventuali richieste di modifica delle scelte della residenza di assegnazione già effettuate dal personale;

entro il 31 dicembre 2018

- adozione dei restanti provvedimenti relativi al personale che non abbia aderito alla mobilità incentivata o alle misure di accompagnamento all'uscita;

il 31 dicembre 2018

- chiusura delle restanti UST.



SEZIONE III

INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Il processo di riassetto organizzativo della rete territoriale sarà accompagnato da iniziative formative aggiuntive con l'utilizzo degli strumenti della formazione di base, decentrata, accentrata e in rete.

Per le Filiali che acquisiranno nuovi compiti rispetto a quelli svolti attualmente saranno poste in essere iniziative formative mirate, dirette a sostenere lo sviluppo delle competenze richieste.

I dipendenti interessati dal riassetto saranno destinatari di interventi formativi volti ad agevolare l'inserimento nelle nuove realtà.

Inoltre, ove si renda necessario un riorientamento professionale, essi saranno coinvolti in iniziative aventi ad oggetto le aree di lavoro di nuova adibizione. In particolare, nei confronti dei dipendenti che saranno trasferiti presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante troveranno applicazione le specifiche iniziative formative previste per il personale addetto a tali Filiali.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che nei confronti del personale che accederà al telelavoro resta fermo quanto previsto dai vigenti accordi in materia di formazione.

SEZIONE IV

AGEVOLAZIONI ALL'INSERIMENTO NELLA NUOVA SEDE DI LAVORO

Ambito di applicazione

Le agevolazioni all'inserimento nella nuova sede di lavoro, di cui ai successivi punti 1) e 2), trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale trasferito d'ufficio dalle strutture interessate secondo quanto previsto nei paragrafi 1) e 2) della Sezione II, fatta eccezione per quanto specificamente previsto in tema di contributo temporaneo di pendolarismo all'ultimo comma del punto 2b). La fruizione di uno dei benefici di cui al punto 1), con conseguente definitiva sistemazione abitativa nella nuova residenza di lavoro, fa venire meno il diritto ad avvalersi degli interventi di cui al punto 2).

1) INTERVENTI PER FAVORIRE LA DEFINITIVA SISTEMAZIONE ABITATIVA NELLA NUOVA SEDE DI LAVORO

Il personale trasferito può accedere agli interventi di cui al presente punto 1) entro il termine di cinque anni dalla data della presa di servizio nella nuova residenza.

Gli interventi di cui ai punti 1a) e 1b) sono alternativi.

1a) Misure per la locazione della casa di abitazione

Contributo sul canone di affitto

L'importo massimo mensile del contributo sul canone di affitto è pari a 2.000 euro lordi.

Qualora l'interessato percepisca il contributo temporaneo per gli oneri connessi al pendolarismo, la richiesta di corresponsione del contributo sul canone di affitto può essere avanzata anche dopo un anno dalla data della presa di servizio nella nuova sede di lavoro. La durata massima complessiva dei due contributi non può comunque eccedere i cinque anni.

Oneri connessi all'utilizzo di agenzie immobiliari

In caso di ricorso ad un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'alloggio da condurre in locazione, viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute a tale fine, opportunamente documentate, nel limite di 1.650 euro lordi. Il rimborso spetta una sola volta e va chiesto congiuntamente al contributo sul canone di affitto.

1b) Misure per l'acquisto della casa di abitazione

Anticipo sull'indennità di fine rapporto

All'anticipo sull'indennità di fine rapporto è applicato un tasso di interesse fisso annuo dell'1,25%.

Concessione del mutuo ipotecario agevolato della Banca

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che, ai fini dell'acquisto nel nuovo comune di lavoro (ovvero in comune limitrofo) della casa di abitazione, per sé ed il proprio nucleo familiare, il dipendente trasferito ha titolo a fruire una seconda volta del mutuo ipotecario agevolato della Banca.

Qualora il primo mutuo non sia ancora estinto, l'importo massimo concedibile per il nuovo finanziamento viene decurtato del capitale residuo del primo mutuo, assicurando comunque l'attribuzione di una somma pari almeno al 60% dell'importo massimo concedibile.

Oneri connessi all'utilizzo di agenzie immobiliari

In caso di ricorso ad un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'alloggio da acquistare nella nuova residenza di lavoro o in comune limitrofo, viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute a tale fine, opportunamente documentate, nel limite di 3.300 euro lordi.

* * *



Per avvalersi delle condizioni di miglior favore previste sia per l'anticipo che per il mutuo, le relative richieste debbono riferirsi all'acquisto della medesima abitazione nella nuova residenza di lavoro o in comune limitrofo.

1c) Contributo per i figli

In caso di spostamento del nucleo familiare nella nuova sede di lavoro, il dipendente trasferito ha titolo ad un contributo per i figli di età non superiore a 14 anni.

Detto beneficio:

- è riconosciuto per la durata massima di 5 anni e comunque non oltre il compimento del 14° anno di età del minore;
- è pari a 3.500 euro annui lordi per ciascun figlio che segua il dipendente nella nuova residenza di servizio.

A coloro che - per effetto del precedente riassetto territoriale - sono stati già trasferiti d'ufficio a seguito della chiusura ovvero della sostituzione della Filiale di appartenenza con un'unità specializzata nella Vigilanza il contributo è corrisposto per i figli di età non superiore a 16 anni, ferma restando la durata quinquennale.

Il contributo è alternativo al contributo spese per l'utilizzo di asili nido, di cui agli accordi negoziali del 25 ottobre 2010.

2) INTERVENTI PER IL PENDOLARISMO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA SEDE DI LAVORO

Tali interventi spettano per un periodo massimo di cinque anni a far tempo dalla presa di servizio nella nuova residenza di lavoro. Il diritto a tali interventi viene meno allorché il dipendente fruisca di una delle misure di cui al punto 1).

2a) Interventi in materia di orario di lavoro

Flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero

La fruizione della flessibilità da parte del personale trasferito sia presso le Filiali che presso le unità dell'Amministrazione Centrale, ivi compresa quella dell'intervallo pomeridiano, non è soggetta alle limitazioni (presidio delle esigenze operative) previste dalla vigente disciplina.

Regimi orari particolari - Part-time

La fruizione dei regimi orari particolari e del lavoro a tempo parziale da parte del personale trasferito non è soggetta alle limitazioni (presidio delle esigenze operative, limiti percentuali di fruizione) previste dalla vigente disciplina.

Resta ferma la specifica verifica di compatibilità con le esigenze operative, prevista da tale disciplina con riferimento a coloro che svolgano le funzioni di sostituto di unità di base.

Permessi per il personale fruitore dei benefici di cui alla legge 104/92

Ai dipendenti che siano fruitori, al momento dell'attuazione del trasferimento d'ufficio, dei benefici di cui alla legge 104/92 per sé o per i propri familiari vengono riconosciuti 6 giorni mensili di permesso (in luogo di 3), ai sensi della legge 104/92, per un periodo di 5 anni dal trasferimento. I giorni di permesso sono integralmente frazionabili in ore.

Telelavoro

Nei confronti di coloro che, dopo avere preso servizio nella nuova residenza, accedono al telelavoro in base all'ordinaria disciplina non trovano più applicazione gli interventi per il pendolarismo (normativi ed economici), di cui al presente punto 2), che sono interamente sostituiti dalla fruizione del telelavoro, fatta eccezione per la corresponsione del contributo temporaneo di pendolarismo nelle giornate in cui il dipendente rientra in sede (una giornata a settimana). Il periodo di svolgimento di attività in telelavoro è considerato a tutti gli effetti ai fini del raggiungimento del termine

massimo di durata quinquennale previsto per gli interventi di cui alla presente disciplina.

2b) Contributo temporaneo per gli oneri connessi al pendolarismo

Il personale trasferito ha titolo ad un contributo forfetario pari a 35 euro lordi, corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio presso la nuova residenza di lavoro.

Il contributo di pendolarismo ha carattere alternativo rispetto a quello sul canone di affitto: pertanto, i due trattamenti possono essere fruiti alternativamente, ferma restando la durata massima complessiva di tali misure, fissata in un quinquennio dalla data della prima percezione.

Il contributo di pendolarismo compete altresì dalla presa di servizio nella nuova sede di lavoro fino al 30 giugno 2021 al personale trasferito d'ufficio dalle strutture interessate ai sensi del paragrafo 3) della Sezione II, ovvero che rientra dal telelavoro fruito in base alle specifiche previsioni contenute nella medesima Sezione.

* * *

Le agevolazioni all'inserimento nella nuova sede di lavoro hanno durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, le parti effettueranno un incontro per verificare l'attualità delle misure anche alla luce dei risultati conseguiti.



Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che - nei confronti dei dipendenti che abbiano fruito delle misure per favorire il pendolarismo, previste dagli accordi del 26 giugno 2008, e continuino a compiere giornalmente viaggi per raggiungere la propria sede di lavoro - fino al 31 dicembre 2018:

- troverà applicazione quanto concordato, nell'ambito degli accordi del 19 maggio 2014, nelle dichiarazioni a verbale in calce agli artt. 23/II e 23/II ter;
- sarà eccezionalmente consentito di fruire degli orari concentrato e personalizzato, nonché di accedere al lavoro a tempo parziale, anche oltre i limiti numerici previsti per tali istituti nei medesimi accordi del 19 maggio 2014, sempreché non vi ostino specifiche e motivate esigenze di servizio.



SEZIONE V

ALTRI PROFILI ECONOMICI

I trattamenti della presente Sezione trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale trasferito d'ufficio dalle strutture interessate secondo quanto previsto nei paragrafi 1) e 2) della Sezione II.

Trattamento di trasferimento


Il personale trasferito d'ufficio ai sensi della presente disciplina speciale ha titolo al trattamento economico previsto per i trasferimenti d'ufficio stabilito dalla Sezione III del Titolo XV della vigente normativa, con le seguenti integrazioni.

Ferma restando la corresponsione, all'atto della presa di servizio, della metà delle diarie spettanti a titolo di contributo di trasferimento (art. 152/II), le restanti sono liquidate mese per mese in relazione all'effettiva presenza sul posto di lavoro, con esclusione dei giorni di assenza fruiti a qualunque titolo.

Per i dipendenti che si trasferiscano effettivamente nella residenza di destinazione con definitiva sistemazione abitativa non oltre un anno dalla presa di servizio nella nuova residenza, il trattamento di trasferimento è così maggiorato:

- per i dipendenti con congiunti:
 - 260 diarie a titolo di contributo di trasferimento (art. 152/II);
 - 15% a titolo di 2^a quota e 16,5% a titolo di 3^a quota dell'indennità di prima sistemazione (art. 154/II);
- per i dipendenti senza congiunti:
 - 190 diarie a titolo di contributo di trasferimento;
 - 7,5% a titolo di 2^a quota e 16,5% a titolo di 3^a quota dell'indennità di prima sistemazione.

Per coloro che - per effetto del precedente riassetto territoriale - sono stati già trasferiti d'ufficio a seguito della chiusura ovvero della sostituzione della Filiale di appartenenza con un'unità specializzata nella Vigilanza il contributo di trasferimento di



cui al comma precedente è elevato a 270 diarie per i dipendenti con congiunti e a 200 per quelli senza congiunti.

La percentuale della 3^a quota dell'indennità di prima sistemazione resta confermata al 18% per i dipendenti per i quali è stato disposto un trasferimento per la Sicilia o la Sardegna ovvero a distanze superiori a 800 km.

Qualora il requisito della sistemazione abitativa nella nuova sede di lavoro venga successivamente meno, gli eventuali trattamenti ancora spettanti sono liquidati nella misura ordinaria.

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che il requisito della definitiva sistemazione abitativa deve risultare, di norma, dalla fruizione dei benefici previsti dalla vigente disciplina (contributo sul canone di affitto, anticipo ovvero mutuo per l'acquisto della casa di abitazione). Tale requisito può risultare anche da circostanze diverse da quelle sopra indicate, purché certificate, e va debitamente comunicato alla locale Direzione a fini amministrativi.

Relativamente al termine entro il quale la definitiva sistemazione abitativa deve trovare attuazione, l'Amministrazione dichiara che lo stesso si intende rispettato anche qualora, entro la scadenza indicata, la fase di trasferimento sia stata anche solo avviata (ad esempio, con la stipula di un preliminare di acquisto o con la richiesta del mutuo ipotecario).



RELAZIONI SINDACALI

Con riferimento alla devoluzione alle Filiali dei nuovi compiti individuati nel piano di riassetto della rete territoriale, approvato dal Consiglio Superiore nella riunione del 30 marzo 2015, l'Amministrazione dichiara che entro il primo semestre 2016 verrà attivata con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo una sede di confronto e di verifica per monitorare lo stato di attuazione di tale devoluzione di compiti, nell'ambito della quale sarà effettuata anche una verifica del processo gestionale.

Nell'ambito della sede, saranno fissati con le Organizzazioni Sindacali partecipanti ulteriori incontri di verifica, con cadenza almeno semestrale, in relazione al progredire della devoluzione dei nuovi compiti e fino alla conclusione del processo.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signature]
Supremo
M. S. Melli
Antonio Cora

PER LA FALBI

[Handwritten signature]
Amey Palletta
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PER LA FISAC-CGIL

[Handwritten signature]
Gino Pelleri

PER LA UILCA-UIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]